

## ITINERARI DI GOVERNO DEL CONFLITTO: LA COMUNITÀ DEI MERCANTI E LA RICERCA DI RISPOSTE ALLA COMPLESSITÀ (PASSATO E PRESENTE)

LORENZO TOMASSINI\*

*Quelli che offro nelle pagine che seguono non sono altro che appunti, scritti da uno studente intellettualmente curioso, che, senza alcuna pretesa di scrivere un articolo scientifico, si è lasciato guidare da alcune suggestioni, nate da letture accumulate nel tempo. Cenni, dunque, da un mondo lontano, ma forse capace di dialogare col presente e di stimolare lo sguardo del giurista contemporaneo.*

*What I offer in the following pages are nothing more than notes, written by an intellectually curious student, who, without any pretense of writing a scholarly article, allowed himself to be guided by some suggestions, born of readings accumulated over time. Notes, then, from a distant world, but perhaps capable of dialoguing with the present and stimulating the view of the contemporary jurist.*

SOMMARIO: 1. Torri e Mercanti, la complessità medievale all'origine della *Lex Mercatoria*. – 2. Il governo del conflitto, una necessità umana: testimonianze vicine e lontane. – 3. La fucina del giurista forgia nuovi strumenti per governare la complessità.

### 1. *Torri e Mercanti, la complessità medievale all'origine della Lex Mercatoria.*

- Massimo Palazzo, nel commentare un recente volume di Paolo Grossi, che in più occasioni ha invitato a diffidare delle visioni monistico-potestative del diritto<sup>1</sup>, tratteggia la fase di profonda trasformazione che il diritto contemporaneo sta vivendo, un forte cambiamento che lo scuote nelle sue

---

<sup>1</sup> Il testo di Palazzo commenta e “aderisce” alla visione pluralistica grossiana, mostrandosi per l'Autore una concreta fonte di ispirazione.

\*Studente di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Firenze.

fondamenta<sup>2</sup>. Questa trasformazione emerge a seguito di quelle spinte globalizzatrici e del «policentrismo normativo» che contribuiscono – secondo l'Autore – a determinare «un nuovo momento storico di emersione della complessità»<sup>3</sup>.

È la crisi dello Stato Moderno, che già aveva preannunciato Santi Romano più di un secolo fa nella sua prolusione, pronunciata in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 1909-1910 presso l'Università di Pisa<sup>4</sup>. Secondo il grande giurista, le cause di questa crisi (e più in generale del modo in cui si concepiva l'ordine) andavano ritrovate proprio nella visione dello Stato coltivata dal XIX secolo, che appariva eccessivamente semplice, incapace di reggere il confronto con la realtà sociale policentrica che si andava sviluppando. Il singolo non appariva più l'unico protagonista della storia, e il XX secolo avrebbe dovuto accettare, tanto nelle sue espressioni autoritarie, quanto nella costruzione delle democrazie del secondo dopoguerra, il confronto col ruolo dei gruppi e delle formazioni sociali.

Ma la storia dell'uomo come creatura sociale contrapposta all'uomo come dimensione individuale è tutt'altro che recente e ci rimanda, in una sua manifestazione già matura ed articolata, alla realtà medievale, a quello che si definirebbe il «Tempo della Chiesa e tempo del Mercante»<sup>5</sup>, come titola un celebre libro di Jacques Le Goff. Il medioevo è infatti un momento storico nel quale tutto appare complesso, il palcoscenico di un teatro sul quale si affacciano tanti personaggi e tante comparse.

In un primo momento la Chiesa diviene il centro di questo ordine con una presenza capillare unica nella storia: basti guardare al panorama architettonico

---

<sup>2</sup> M. PALAZZO, *La recuperata consapevolezza della complessità nel processo di formazione del diritto. A margine del volume di Paolo Grossi, Oltre la legalità*, in *Giustizia Civile*, 2020, 4, pp. 797 segg.

<sup>3</sup> Ivi, p. 798.

<sup>4</sup> S. ROMANO, *Lo Stato Moderno e la sua Crisi*, discorso inaugurale dell'anno accademico 1909-1910 presso l'università di Pisa. P. GROSSI lo definisce come «l'osservatore attento di un processo avanzante che gli appariva nitidamente quale 'eclissi' dello Stato, una eclissi strettamente consequenziale alla incapacità di ordinare una realtà politico-sociale e giuridica sempre più complessa», *L'Europa del Diritto*, in *Fare l'Europa*, a cura di J. Le Goff, Roma-Bari, 2016, p. 219.

<sup>5</sup> J. LE GOFF, *Tempo della Chiesa e tempo del Mercante*, Torino, 1977.

italiano, nel quale il “campanile” è presente anche nel più piccolo dei borghi e proprio intorno a questo si sviluppa la vita quotidiana. Ma presto, come evidenziato da Le Goff, le città non si fanno più dominare da una sola torre ed il tempo non viene più scandito solamente dall’alto campanile della Chiesa.

Firenze è un’ottima rappresentazione di questo cambiamento: prima della Cattedrale di Santa Maria del Fiore con il campanile di Giotto, già la precedente Cattedrale di Santa Reparata presentava due campanili che facevano da protagonisti della vita cittadina quotidiana. A questo però si deve aggiungere la Torre di Arnolfo dell’allora Palazzo dei Priori (ora Palazzo Vecchio) che era il centro della vita politica del Comune di Firenze.

Nelle città il cielo viene conteso da differenti torri e ognuna ha sotto di sé una comunità sociale che si sviluppa, quella religiosa sotto i campanili delle chiese e delle grandi cattedrali, quella politica sotto la torre del comune e la famiglia sotto quella della propria “casa-torre”<sup>6</sup>.

Il medioevo è l’età della complessità e del policentrismo sociale: qui ogni comunità, tendenzialmente, si dà le sue regole, il suo diritto. È un’età di conflitti, ma anche di convivenze, proprio perché il dinamismo magmatico della società non rende possibile identificare una regola unica per tutti gli individui. Per far funzionare questo sistema è necessario saper regolare tali conflitti e le soluzioni nate allora sono spesso, per quanto riadattate ed aggiornate, vive ancora oggi (o quanto meno capaci di destare l’interesse anche dei contemporanei).

Paolo Grossi ha restituito in maniera nitida la natura del giuridico nell’esperienza medievale: «prima di essere un comando, il diritto è una

---

<sup>6</sup> A riguardo è interessante menzionare P. DAVERIO, *Ho finalmente capito l’Italia. Piccolo trattato ad uso degli stranieri (e degli italiani)*, Milano, 2017, pp. 135-136. L’autore fa qui un curioso confronto tra le città di Chartres e di Siena, trovando nella città toscana, in ragione del suo contesto sociale, «una naturale competizione interna alla comunità stessa» che si esplica con il confronto tra «le torri laiche con quelle ecclesiali». Questa competizione interna è considerata dall’autore all’origine di quello che è stato il governo repubblicano della città. Chartres invece mostra comunque una «borghesia cittadina artigianale e commerciale», ma questa è «confinata nelle casette a graticcio sostanzialmente identiche le une e le altre». Qui il Governo è infatti tutt’altro che repubblicano, il potere è nelle mani del conte di Blois e di Champagne, che risiede (a differenza dei nobili senesi), al di fuori dalle mura cittadine, nei suoi castelli.

mentalità, esprime cioè un costume e lo ordina, esprime i valori di una civiltà e – ordinandola – la salva»<sup>7</sup>.

Non sorprende il ruolo che, dall'anno Mille, hanno svolto in questa realtà i mercanti: soggetti per definizione dinamici, e perciò capaci, ora come allora, di forgiare nuove regole ed istituti, essi sono apparsi gli artefici di quella *Lex Mercatoria*, in cui recentemente si è visto, «*the transnational law of economic transactions, the most successful example of global law without a state*»<sup>8</sup>. Un diritto insofferente alle frontiere: a quelle statuali, nelle realtà odierne, ai confini del composito mosaico di comunità, nel medioevo<sup>9</sup>. Un diritto di una classe sociale, tanto in una società globalizzata quanto in una società di particolarismi sociali e giuridici<sup>10</sup>.

Le necessità economiche confermano allora il loro volto di forza motrice rispetto all'invenzione di nuovi strumenti giuridici come i titoli di credito, le società commerciali e il fallimento, oppure rispetto alla semplificazione delle forme giuridiche già presenti. Ma, come se ciò non bastasse a far capire la

---

<sup>7</sup> GROSSI, *L'Europa del Diritto*, cit., pp. 6-7. Cfr. anche Id., *L'ordine Giuridico Medievale*, Roma, 1995, opera che ha segnato un concreto spartiacque nell'analisi storico-giuridica del medioevo, aprendo tra gli studiosi una discussione sulla natura di quest'età, come un'esperienza di continuità tra l'età antica e la moderna oppure come qualcosa di isolato, separato dai tempi che la incorniciano.

<sup>8</sup> G. TEUBNER, *Global Law without a State*, Dartmouth, 1996, p. 3.

<sup>9</sup> Interessante è l'analisi della realtà milanese di I. PICCARDO, *La forza dei piccoli mercanti. Milano e dintorni tra la fine del XIV e l'inizio del XV secolo*, in *Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica*, 2019, 3, pp. 303-304. Qui si fa notare anche il legame tra politica e commercio, osservando come nella città ambrosiana «i mercanti svolgono un ruolo centrale, con un dinamismo economico che, in particolare, si accompagna con l'aggressiva politica d'espansione territoriale condotta da Gian Galeazzo Visconti [...] laddove, nel caotico e violento scenario degli anni in cui governa il figlio Giovanni Maria, gli scambi si contraggono, con considerevoli perdite economiche e finanziarie». Questo spaccato, non può che spingerci a considerare l'interesse che questa classe sociale aveva per l'impegno politico: fattore spinto in primo luogo proprio dalla necessità economica, dove un'instabilità politica costituiva una minaccia per i propri interessi commerciali. Questo si lega in via esplicitiva all'esempio senese che fa Daverio nell'opera citata.

<sup>10</sup> F. GALGANO, *Lex Mercatoria*, Bologna, 2010, p. 41. A riguardo, si guardi ancora a DAVERIO, *Ho finalmente capito l'Italia*, cit., pp. 136-137. Qui, continuando il paragone tra Chartres e Siena – quindi tra una dimensione feudale ed una dove la classe mercantile è ormai predominante, sia sul piano sociale che politico – l'Autore rileva come l'emancipazione del singolo individuo medievale, mostra delle differenze: «L'emancipazione del singolo è prevista in Francia solo attraverso la Chiesa o l'amministrazione del conte» mentre al contempo «In Italia [...] l'emancipazione del singolo è lasciata alla stessa sua capacità di avventura: ogni percorso è possibile».

grandiosità del cambiamento, questi istituti e lo sviluppo della classe dei mercanti conducono alla ideazione più rilevante: lo sviluppo di Tribunali Speciali<sup>11</sup> che con la loro attività assurgono a

«vera e propria giurisdizione fornita di regole sue, avente una precisa competenza ovunque si trattasse di soggetti commercianti o di atti di commercio, governata da giudici non togati e regolata da procedure improntate a rapidità ed efficienza»<sup>12</sup>.

Questo passo di Paolo Grossi, ci fa considerare quelle necessità che sono all'origine tanto dell'arbitrato commerciale quanto di tutti gli ADR (*Alternative Dispute Resolution*) che oggi caratterizzano la moderna *Lex Mercatoria*, strumenti essenziali nel governo del conflitto che sembrano affondare parte della loro identità in questi lontani strumenti. Un modello di governo delle liti e delle dispute che assume, dalla sua genesi all'attualità, tratti di specialità, specialmente quando si registra una ritrazione dello Stato, in ragione del carattere sovranazionale o internazionale dei rapporti coinvolti. Tutto questo seguendo la medesima esigenza: governare la complessità elaborando risposte ritenute adeguate alle esigenze della comunità coinvolta.

2. *Il governo del conflitto, una necessità umana: testimonianze vicine e lontane.*

– È necessario dare uno sguardo al mondo e al suo passato per capire come si è giunti alle attuali modalità di gestione delle controversie, vedendo il governo del conflitto come necessità innanzitutto umana e di conseguenza sociale che si esprime in numerosi momenti della nostra storia.

L'espressione latina *Ubi Societas ibi Ius* è uno di quegli adagi in grado di perdersi nella notte dei tempi<sup>13</sup>, mettendoci in contatto con la necessità umana di riunirsi ed ordinarsi in una comunità sociale. Ma la convivenza non è mai

---

<sup>11</sup> Si veda il Tribunale della Mercanzia (Piazza della Signoria, Firenze), il cui edificio è ancora una testimonianza viva di questo passato. Il suo compito era quello di giudicare le cause tra i mercanti fiorentini e le controversie commerciali tra le "Arti di Firenze".

<sup>12</sup> GROSSI, *L'Europa del Diritto*, cit., pp. 63-64.

<sup>13</sup> Sull'origine dell'espressione si è interrogato ampiamente A. LEVI nell'omonimo saggio *Ubi societas, ibi ius*, in *Rivista di Filosofia*, 1925, pp. 139-167, ripreso da R. FEDERICI, "Ubi ius ibi societas". *Alla ricerca dell'origine e del significato di due formule potenti*, 19 luglio 2017, reperibile su <http://www.contabilita-pubblica.it/Dottrina2017/Federici.pdf>, consultato il 07.06.2022.

pacifica. Perciò già nelle più primitive comunità umane ritroviamo forme di gestione del conflitto che ci mostrano un'attenzione ad aspetti di governo della controversia in grado di «put modern society to shame»<sup>14</sup>.

Andando in ordine sparso: il popolo dei *San* (conosciuti anche come Boscimani) del deserto del Kalahari esprime una realtà particolarmente interessante secondo un approccio sociologico ed antropologico (tra l'altro gli appartenenti a questa popolazione sono considerati i possibili discendenti della cosiddetta “Eva Mitocondriale”). Tralasciando gli studi di natura genetica, questo popolo è stato oggetto di un particolare studio<sup>15</sup> da parte del noto Autore statunitense W.L. Ury<sup>16</sup> il quale a fine anni '80 ha avuto modo di studiare di persona i metodi di risoluzione delle controversie cui facevano ricorso i membri di questo gruppo sociale. Essi, come è spiegato anche da J.T. Barret, cercavano con il dialogo e con forme definibili effettivamente di “mediazione e ricerca degli interessi” un punto di incontro. Altri esempi sono rinvenibili nel territorio dell'Abcasia, terra sulle coste orientali del Mar Nero nella quale sono stanziate comunità che riconoscono agli anziani il ruolo di conciliatori; oppure nelle comunità tradizionali delle Hawaii che, attraverso la pratica del *ho'oponopono*, coinvolgono le famiglie gestendo i problemi sorti tra queste ricorrendo ad una sorta di proto-mediatore, il quale ripercorre gli aspetti della lite dal lato personale e sociale ma anche spirituale<sup>17</sup>.

Tornando quindi al nostro continente – ed al periodo storico in esame – e richiamando la letteratura medievale scandinava troviamo l'importantissimo

---

<sup>14</sup> J.T. BARRET, J.P. BARRET, *A History of Alternative Dispute Resolution the Story of a Political, Cultural, and Social Movement*, San Francisco, 2004, p. 2.

<sup>15</sup> W.L. URY, *Conflict Resolution among the Bushmen: Lessons in Dispute Systems Design*, in *Negotiation Journal*, 1995, XI, 4, pp. 379-389.

<sup>16</sup> Co-autore insieme a R. Fisher del *best seller Getting to Yes* (Boston, 1981) e co-fondatore del *Harvard Program on Negotiation* (PON).

<sup>17</sup> J.T. BARRET, J.P. BARRET, *A History*, cit., pp. 3-4.

testo dell'Edda<sup>18</sup>, che ci dà una testimonianza viva e reale della mentalità e della società norrena dell'alto medioevo. Parlando dei popoli vichinghi, sicuramente la prima cosa a venire alla mente non è l'immagine di uno stile di vita pacifico e di una gestione delle controversie alternativa alla “spada ed alla scure”; stupisce tuttavia rilevare come, nell'ambito religioso, venga prevista una via pacifica di risoluzione delle liti contrapposta a quella bellica.

A favore di tale ricostruzione va lo stesso pantheon norreno, il quale prevedeva una divinità singolare, l'Ase<sup>19</sup> Forseti che viene definito come particolarmente saggio ed accorto, perciò protettore della giustizia, della pace e della riconciliazione. La sua capacità era quella di fare da mediatore tra i due litiganti e portare alla soluzione le controversie: «tutti quelli che vanno da lui con delle dispute, tutti se ne tornano riconciliati»<sup>20</sup>. Queste capacità sono contrapposte a Týr<sup>21</sup>, divinità della guerra e della giustizia, che è escluso proprio dall'Edda nella sua natura di riconciliatore. Sono le due facce metaforiche della giustizia, una a natura conciliativa che cerca la composizione della controversia e la costruzione di una soluzione pacifica derivante dal dialogo, l'altra che la trova con la spada, intesa senza metafora nell'Europa barbarica dove era ordinario il ricorso all'istituto della faida ed al duello (lo *Holmgang* dell'esperienza nord-europea).

Rispetto all'arbitrato, sia nella sua matrice commerciale che internazionale (ma in ogni caso nella sua portata di ADR) questo è invece un fenomeno che in

---

<sup>18</sup> Come riferimento: S. STURLUSON, *Edda*, trad. it. di G. Chiesa Isnardi, Milano, 2016. L'Edda non è un testo unico; ne conosciamo infatti due versioni: la cosiddetta “Edda poetica” e l’ “Edda in prosa”. La prima presenta autori ignoti e piuttosto si fa risalire alla tradizione orale della Scandinavia medievale; questa ci è giunta grazie al “Codex Regius GKS 2365 4” (Stofnun Árna Magnússonar [Reykjavík]: Codex Regius GKS 2365 4), scoperto da Brynjólfur Sveinsson, vescovo nella diocesi di *Skálholt*, in Islanda nel 1643. La versione in prosa, invece, è opera dell'islandese Snorri Sturluson, composta intorno al 1220. Il principale manoscritto della *Prose Edda* è il “Codex Regius GKS 2367 4” (Stofnun Árna Magnússonar [Reykjavík]: Codex Regius [o Konungsbók Snorra-Eddu] GKS 2367 4). Al riguardo, cfr. *Ljóða Edda, Edda poetica*, 2004, reperibile su <http://www.bifrost.it/GERMANI/Fonti/EddaPoetica.html>, consultato il 07.06.2022; S. STURLUSON, *Prose Edda, Edda in prosa*, reperibile su <http://www.bifrost.it/GERMANI/Fonti/EddaSnorri.html#Redazioni>, consultato il 07.06.2022.

<sup>19</sup> Ase è il maschile singolare di Asi (*Æsir* in norreno) il nome per le divinità della religione vichinga.

<sup>20</sup> STURLUSON, *Edda*, cit., p. 34.

<sup>21</sup> Ivi, p. 32.

epoca medievale ricopre un ruolo fondamentale in differenti realtà. Nonostante questo, in un momento storico di grande complessità e frammentarietà è difficile, come ci viene spiegato anche dal celebre giurista americano Gary Born<sup>22</sup>, individuare i punti di confine tra arbitro, giudice, mediatore o *amiable compositeur*.

In particolare viene precisato che

*«by a quite universal practice it would appear that before proceeding to adjudge, the arbitrator acted in the capacity of what subsequently became known as ‘amiable compositeur’ – in other words he sought to find a basis for the composition of difficulties before considering them from the standpoint of law»<sup>23</sup>.*

Queste differenze si mostrano anche nella controversa natura dell'arbitrato tra Spagna e Portogallo gestito da Papa Alessandro VI per la divisione delle scoperte nel continente americano, rispetto al quale lo stesso Born lamenta la difficoltà a distinguere nettamente tra arbitrato, mediazione o negoziazione.

Ma anche senza scomodare i grandi eventi della storia, vediamo come una testimonianza rilevante ci venga dal fiorentino Dino Compagni, politico e mercante coevo di Dante. Questi, nella sua *Cronica delle cose occorrenti ne' tempi suoi*, ci racconta di un particolare arbitrato finalizzato al ritorno dei Ghibellini nella città di Firenze, gestito dal cardinale “Frate Latino” inviato direttamente dal Papa. Qui si fa espressa menzione di un compromesso arbitrale con il quale investono della giurisdizione il legato papale al fine di decidere la controversia:

*«il quale giunto, domandò sindachi di ciascuna parte, e che in lui la compromettessono; e così feciono. E per vigore del compromesso sentenziò, che i Ghibellini tornassono in Firenze con molti patti e modo»<sup>24</sup>.*

Da questo compromesso ci viene inoltre testimoniato come trovarono origine diverse Leggi Municipali dell'allora Comune di Firenze.

---

<sup>22</sup> G.B. BORN, *International Commercial Arbitration*, in *Kluwer Law International*, 2021, pp. 11-12.

<sup>23</sup> J. RALSTON, *International Arbitration from Athens to Locarno*, Stanford, 1929, p.179.

<sup>24</sup> D. COMPAGNI, *Cronica delle cose occorrenti ne' tempi suoi*, a cura di G. Luzzatto, Torino, 1968, Libro I, pp. 4-5.



Questa testimonianza ci mostra un ulteriore aspetto interessante rispetto a quei due poli che caratterizzano il medioevo: il potere spirituale e il potere temporale. Il fatto che il Pontefice venga chiamato in causa per risolvere la controversia è un segno interessante del ruolo che il potere religioso, e in particolare quello papale, aveva come governatore delle liti tra gli uomini, questo perché in diretta derivazione da Cristo mediatore fra Dio e gli Uomini. In un interessante articolo<sup>25</sup>, Luisa Bussi ci spiega la ragione di questa funzione, la quale trova le sue fondamenta già nelle lettere di San Paolo<sup>26</sup> e nel pensiero di Sant'Agostino<sup>27</sup>, e troverà due espressioni ufficiali nel Concilio di Parigi del 825 ed in quello di Reims del 1119.

Chiaramente, questo non va ad escludere la presenza di mediazioni sul piano del potere laico: nello stesso articolo appena citato<sup>28</sup> si spiega come queste fossero ampiamente presenti sia nell'alto e ancor più nel basso medioevo; in particolare queste erano usate già da prima che venisse effettivamente elaborata la definizione del termine stesso.

3. *La fucina del giurista forgia nuovi strumenti per governare la complessità.* – E il governo dell'attuale complessità? Riprendendo l'inciso secondo cui «il diritto è una mentalità»<sup>29</sup> dobbiamo tornare all'analisi dei costumi e dei valori della “civiltà” dei mercanti, per capire come lavorasse la fucina giuridica medievale. In questa realtà magmatica, si ritrovano importanti suggestioni che guardano al nostro presente e bisogna riconoscere come tanto sia stato costruito proprio dalla classe mercantile, quella che per voglia di riscatto e sano opportunismo iniziava a costruire il suo spazio e a realizzare un terzo potere, quello economico, in una società dominata da aristocratici ed ecclesiastici. Governare il conflitto è

---

<sup>25</sup> L. BUSSI, *Mediazione e Arbitrati fra Medioevo ed età moderna*, in *Diritto e Storia*, 2005, 4, parte II, *passim*.

<sup>26</sup> SAN PAOLO, Ebrei 9, 15.

<sup>27</sup> A. D'IPPONA, *Enarrationes in Psalmos*, vol. 37, c. 1383: «*Quid est arbiter? Medius ad componendam causam. Nonne inimici eramus Dei, et malam causam habebamus adversus Deum? Quis finiret causam istam malam, nisi ille medius arbiter, qui nisi veniret, misericordiae perierat iter? De quo Apostolus dicit, Unus enim Deus et mediator Dei et hominum, homo Christus Jesus*».

<sup>28</sup> BUSSI, *Mediazione e Arbitrati*, cit., parte II, p. 5.

<sup>29</sup> GROSSI, *L'Europa del Diritto*, cit., pp. 6-7.

una necessità vitale per il nuovo ceto, cui è indispensabile dar corso battendo le vie della pace e non sguainando la spada.

Come spiegato da Francesco Galgano, è necessario che si sviluppi un diritto capace di governare le necessità economiche e per farlo deve assurgere alle due essenziali caratteristiche di «specialità» ed «universalità»<sup>30</sup>, realizzando l'attitudine originaria di questo diritto: quella di essere funzionale ai bisogni economici in vista di una sua «applicabilità universale»<sup>31</sup>. Tali elementi trovano la loro ragione d'essere proprio nelle caratteristiche sociali della classe mercantile del basso medioevo, che superava la chiusura sociale ed economica caratteristica del precedente regime feudale. Per fare questo era allora necessario ragionare ad ampio raggio, partendo dalle città che si andavano ripopolando proprio sulle vie commerciali delle vecchie strade romane, fino a giungere nei centri più lontani e remoti d'Europa. In una proiezione così ampia, le prassi e gli usi del commercio generano la *Lex Mercatoria*, fatta di «regole oggettive del commercio internazionale»<sup>32</sup> che trovano la loro ragione in una regolamentazione di tali rapporti su scala internazionale ma su genesi spontanea.

In questo contesto, protagonista indiscusso è il contratto, strumento economico perfetto per rispondere alle necessità di «accumulazione capitalistica»<sup>33</sup> ed al contempo mezzo di regolazione degli interessi e dei rapporti, interni ed esterni alla classe mercantile. Lo *ius mercatorum* sviluppa il principio della libertà di forme nella conclusione del contratto, superando le forme caratteristiche del diritto romano, non più necessarie al fondamentale obiettivo della comunità dei mercanti: dare ragione ai propri obiettivi economici, tutelandoli e realizzandoli.

In conclusione, dobbiamo imparare molto da questa magnifica officina giuridica medievale, trovando da questi esempi passati ispirazione per i nuovi strumenti di governo della complessità attuale, in particolare sul piano

---

<sup>30</sup> GALGANO, *Lex Mercatoria*, cit., pp. 22-24.

<sup>31</sup> Elementi che, come lo stesso Galgano spiega, derivano dalle elaborazioni del giurista Tedesco L. Goldschmidt.

<sup>32</sup> M.J. BONNEL, *Le regole oggettive del commercio internazionale*, Milano, 1976, pp. 153 segg., ricordato da GALGANO, *Lex Mercatoria*, cit., p. 24.

<sup>33</sup> GALGANO, *Lex Mercatoria*, cit., pp. 42-43.

economico ed imprenditoriale. Vi è la necessità di acquisire consapevolezza del conflitto e del ruolo di questo nella comunità economica, non vedendovi un elemento distruttivo della relazione, quanto piuttosto un'opportunità di rigenerazione dei rapporti tra le parti. Come è stato autorevolmente detto: «chi meglio delle parti stesse è infatti in grado di valutare le reali potenzialità di un rapporto»<sup>34</sup>? Per trovare la risposta è necessario sviluppare una mentalità di governo del conflitto, che sappia gestire le difficoltà psicologiche degli esseri umani dinnanzi a questo e alle responsabilità che ne derivano, rinnovando la centralità di concetti come responsabilità e competenza<sup>35</sup>.

In nostro soccorso viene allora la storia, nella sua definizione di *magistra vitae*<sup>36</sup>. Non perché la storia si ripeta, ma per metterci in contatto con mentalità ed esperienze, magari molto lontane dalla nostra, ma consapevoli della complessità delle relazioni umane e della necessità di governare i conflitti anche attraverso regole e procedure nuove.

---

<sup>34</sup> P. LUCARELLI, L. RISTORI, *I contratti commerciali di durata crisi di cooperazione e governo del cambiamento*, Milanofiori Assago, 2016, p. 162.

<sup>35</sup> LUCARELLI, RISTORI, *I contratti*, cit., p. 158.

<sup>36</sup> CICERONE, *De Oratore*, II, 9, 36.